

- (10) La Repubblica di Corea ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 il 13 dicembre 2012. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore per la Repubblica di Corea il 1º marzo 2013.
- (11) Vari Stati membri hanno già accettato l'adesione della Repubblica di Corea alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione della Repubblica di Corea ha portato alla conclusione che gli Stati membri che non hanno ancora accettato l'adesione di tale paese sono in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, la sua adesione a norma della convenzione dell'Aia del 1980.
- (12) Gli Stati membri che non hanno ancora accettato l'adesione della Repubblica di Corea dovrebbero pertanto essere autorizzati a depositare le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione della Repubblica di Corea nell'interesse dell'Unione in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. La Repubblica ceca, l'Irlanda e la Repubblica di Lituania, che hanno già accettato l'adesione della Repubblica di Corea alla convenzione dell'Aia del 1980, non dovrebbero pertanto depositare nuove dichiarazioni di accettazione poiché le dichiarazioni esistenti restano valide ai sensi del diritto internazionale pubblico.
- (13) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento Bruxelles II bis e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Repubblica di Corea alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980»).

2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1, non oltre il 9 dicembre 2017, depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Repubblica di Corea alla convenzione dell'Aia del 1980 formulata come segue:

«Il/La/L' [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione della Repubblica di Corea alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2016/2313 del Consiglio».

3. Ogni Stato membro informa il Consiglio e la Commissione del deposito della sua dichiarazione di accettazione dell'adesione della Repubblica di Corea e comunica alla Commissione il testo della dichiarazione entro due mesi dal suo deposito.

Articolo 2

Gli Stati membri che hanno depositato la loro dichiarazione di accettazione dell'adesione della Repubblica di Corea alla convenzione dell'Aia del 1980 prima della data di adozione della presente decisione non depositano nuove dichiarazioni.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

